

1 SCARICO FUMI

In aggiunta alle indicazioni a carattere generale già dettagliate nella Sezione C01.09, la pubblicazione della Legge 27 aprile 2022 n° 34 (cosiddetto "Decreto Bollette") ha apportato una importante modifica al contenuto del comma 9 dell'articolo 4 del DPR 412/93.

Nello specifico, ora **lo scarico a parete e non a tetto è ammesso per tutte le pompe di calore a gas installate sugli impianti termici.**

Il comma 9 infatti riporta:

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Il comma 9-bis seguente riporta:

È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a. si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b. l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c. il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- d. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

- e. vengono installati **pompe di calore a gas** o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Il comma 9-ter seguente riporta:

Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

- a. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- b. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- c. nel caso di cui alla lettera e), installare **pompe di calore a gas** o generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e **pompe di calore a gas**, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- d. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

Utile ricordare a tale proposito che tutte le pompe di calore a gas GAHP sono caratterizzate da una portata termica pari a 25,2 kW e pertanto rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione della norma tecnica UNI7129.